Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 269 del 18 novembre 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 18 novembre 2011** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 237

MINISTERO DELLA SALUTE

Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Voleanschi Mirela Laura di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTI ,altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **VOLEANSCHI Mirela Laura** nata Resita (Romania) il giorno 1 marzo 1969, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**medicina generala**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Resita nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTE le determinazioni della Conferenza dei Servizi del **15 ottobre 2009**, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

VISTA la nota prot. n. DGRUPS-0004949-P in data 4 febbraio 2010, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza dei Servizi, ha comunicato la signora **VOLEANSCHI Mirela Laura** che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessato, in un tirocinio di adattamento della durata di **6 mesi,** pari a **1 semestre** o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistica, pediatria, geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria, organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica;

VISTA la nota in data 23 giugno 2010 con la quale il richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

VISTA la nota datata 31 agosto 2011 con la quale l'Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia "Agostino Gemelli" di Roma ha comunicato l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**medicina generala**” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Christiana” di Resita nell’anno 1995 dalla signora **VOLEANSCHI Mirela Laura,** nata a Resita (Romania) il giorno 1 marzo 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La signora **VOLEANSCHI Mirela Laura** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14330

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Owczarska Maria di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **OWCZARSKA Maria,** nata a Wolbrom (Polonia) il 25 gennaio 1960, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "pielęgniarka dyplomowana" conseguito in Polonia presso l'Istituto Professionale Medico di Miechów nell'anno 1981, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente polacca in data 24 maggio 2006 e relativa traduzione che certifica, tra l'altro, che l'interessata "*ha svolto attività di infermiera responsabile dell'assistenza generale durante cinque anni consecutivi nell'arco di sette anni antecedenti alla data di rilascio del certificato*" e che "*le qualifiche ... vengono riconosciute equivalenti alle qualifiche definite nell'allegato alla direttiva 77/452/CEE del Consiglio"*;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "pielęgniarka dyplomowana" conseguito in Polonia presso l'Istituto Professionale Medico di Miechów nell'anno 1981 dalla signora **OWCZARSKA Maria,** nata a Wolbrom (Polonia) il 25 gennaio 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **OWCZARSKA Maria** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14331

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Casero Valero Cristina di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **CASERO VALERO Cristina**, nata a Albacete (Spagna) il 26 maggio 1989, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Diplomado en Enfermería" conseguito in Spagna presso la "Universidad de Castilla-La Mancha" nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente spagnola in data 26 agosto 2010 che certifica che il titolo in questione corrisponde a quello indicato, per la Spagna, nell'allegato V, punto 5.2.2., della direttiva 2005/36/CE e soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della medesima direttiva;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Diplomado en Enfermería" conseguito in Spagna presso la "Universidad de Castilla-La Mancha" nell'anno 2010 dalla signora **CASERO VALERO Cristina**, nata a Albacete (Spagna) il 26 maggio 1989, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **CASERO VALERO Cristina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14332

DECRETO 18 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Peter Ponvelil Murphy di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **PETER PONVELIL Murphy** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Bachelor of Science in Nursing"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di **Murphy P.P.;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Bachelor of Science in Nursing" conseguito nell'anno 2006 presso la "Dr. NTR University of Health Sciences" di Vijayawada (India) dalla Sigra **PETER PONVELIL Murphy,** nata a Kadakkarappally-Kerala (India) il giorno 2.05.1985**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **PETER PONVELIL Murphy** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14333

DECRETO 18 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Razanamalala Ernestine di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **RAZANAMALALA Ernestine** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Diplome d'état d'infirmier"** conseguito in **Madagascar,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter* , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Diplome d'état d'infirmier" conseguito nell'anno 2001 presso la Scuola d'Insegnamento medico-sociale di Fianarantsoa (Madagascar) dalla Sigra **RAZANAMALALA Ernestine,** nata a Andramasina (Madagascar) il giorno 27.10.1951**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **RAZANAMALALA Ernestine** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14334

DECRETO 18 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Kunnathuparambil Nisha Paul di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **KUNNATHUPARAMBIL Nisha Paul** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di **Nisha K.P.;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2005 presso la "School of Nursing, Jubilee Mission Hospital" di Thrissur (India) dalla Sigra **KUNNATHUPARAMBIL Nisha Paul** nata a Mannampetta-Kerala (India) il giorno 18.05.1984**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **KUNNATHUPARAMBIL Nisha Paul** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14335

DECRETO 18 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Joseph Leoney di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **JOSEPH Leoney** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter* , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dall'Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione

Eupolis Lombardia;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2007 presso la "S.B. School of Nursing" di Bangalore (India) dalla Sigra **JOSEPH Leoney,** nata a Bharananganam (India) il giorno 01.11.1986**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **JOSEPH Leoney** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14336

DECRETO 18 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Magda Monica Sorina di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **MAGDA Monica Sorina**, nata a Petrosani (Romania) il 07 febbraio 1986, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "A**sistent medical generalist nivel 3 avansat**, domeniul **sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Petrosani nell'**agosto del 2010**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 14 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

CONSTATATO che il predetto attestato di conformità è stato rilasciato sulla base delle disposizioni di cui all'art.23, paragrafo 6, della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo del Consiglio;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “A**sistent medical generalist nivel 3 avansat**, domeniul **sanatate si asistenta pedagogica**” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Carol Davila” di Petrosani nell’**agosto del 2010**, dalla signora **MAGDA Monica Sorina**, nata a Petrosani (Romania) il 07 febbraio 1986, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **MAGDA Monica Sorina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14337

DECRETO 18 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Magda Claudia di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **MAGDA Claudia**, nata a Hateg (Romania) l'11 ottobre 1983, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "A**sistent medical generalist nivel 3 avansat**, domeniul **sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Petrosani nell'**agosto del 2010**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 14 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

CONSTATATO che il predetto attestato di conformità è stato rilasciato sulla base delle disposizioni di cui all'art.23, paragrafo 6, della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo del Consiglio;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "A**sistent medical generalist nivel 3 avansat**, domeniul **sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Petrosani nell'**agosto del 2010**, dalla signora **MAGDA Claudia**, nata a Hateg (Romania) l'11 ottobre 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **MAGDA Claudia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14338

DECRETO 18 ottobre 2011.

Riconoscimento al sig. Manea Marin Daniel di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. **MANEA Marin Daniel** cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Antim Ivireanul" di Rm. Valcea nell'anno **2006**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica**” conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario “Antim Ivireanul” di Rm. Valcea nell’anno **2006** dal sig. **MANEA Marin Daniel** nato a Rimnicu Vilcea (Romania) il giorno 06/04/1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **MANEA Marin Daniel** è autorizzato a esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14339

DECRETO 18 ottobre 2011.

Riconoscimento al sig. Oprisor Daniel di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che disciplina il riconoscimento sulla base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il signor **OPRISOR Daniel**, nato a Tarnaveni (Romania) il 04 marzo 1978, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**, domeniul **sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'anno **2010**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 14 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie tutte le condizioni di preparazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario ricordato;

CONSTATATO che il predetto attestato di conformità è stato rilasciato sulla base delle disposizioni di cui all'art.23, paragrafo 6, della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo del Consiglio;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist**, domeniul **sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'anno **2010** dal signor **OPRISOR Daniel**, nato a Tarnaveni (Romania) il 04 marzo 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il signor **OPRISOR Daniel** è autorizzato a esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14341

DECRETO 18 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Iuga Maria di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza presentata tramite la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **IUGA Maria** cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Baia Mare nell'anno **1999**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent medical generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Baia Mare nell'anno **1999** dalla sig.ra **IUGA Maria**, **coniugata TIMIS**, nata a Viseu de Sus (Romania) il giorno 10/01/1976, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **IUGA Maria**, **coniugata TIMIS**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente,che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14342

DECRETO 18 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Sherly Pathiyil Shaji di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **SHERLY PATHIYIL Shaji** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

RILEVATO che l'interessato ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di **Sherly K.X.;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 1991 presso la "Govt. School of Nursing" di Trichur (India) dalla Sigra **SHERLY PATHIYIL Shaji,** nata a Poyya (India) il giorno 21.02.1970**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **SHERLY PATHIYIL Shaji** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14343

DECRETO 18 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Mutiu Alexandra di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **MUTIU Alexandra**, nata a Vulcan (Romania) il 25 maggio 1986, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**, **in domeniul/profilul medicina**, **specializarea Asistenta medicala generala**" conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e di Farmacia "Victor Babes" di Timisoara – Facoltà di Medicina nel **settembre del 2007**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 5 febbraio 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist**, **in domeniul/profilul medicina**, **specializarea Asistenta medicala generala**" conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e di Farmacia "Victor Babes" di Timisoara – Facoltà di Medicina nel **settembre del 2007**, dalla signora **MUTIU Alexandra**, nata a Vulcan (Romania) il 25 maggio 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **MUTIU Alexandra** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14344

DECRETO 18 ottobre 2011.

Riconoscimento al sig. Aissaoui Ahmed di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig **AISSAOUI Ahmed** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**infermiere"** conseguito in **Tunisia,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Infermiere" conseguito nell'anno 2008 presso la Scuola Professionale Statale di Gabes (Tunisia) dal Sig **AISSAOUI Ahmed,** nato a Gabes (Tunisia) l'11 ottobre 1979**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. Il Sig **AISSAOUI Ahmed** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14345

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Bardhi Aikana di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTO l'art. 22 del Decreto Legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **BARDHI Aikana** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **infermiere** conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

VISTA la nota prot. DGRUPS n. 196 del 4 gennaio 2010, con la quale il riconoscimento di cui trattasi è stato subordinato a una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di dodici mesi;

VISTA la relazione datata 30 settembre 2011 del presidente del corso di laurea in Infermieristica dell'Università degli studi di Torino, il quale, al termine del periodo di formazione, esprime il parere di idoneità della Sigra **BARDHI Aikana;**

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di "Infermier i pergjitshem" conseguito nell'anno 2008 presso l'Università degli Studi di Tirana (Albania) dalla Sig.ra **BARDHI Aikana,** nata a Tirana (Albania) il giorno 24 agosto 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

2. La Sig.ra **BARDHI Aikana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14346

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Eva Maria Peer di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 06/09/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Eva Maria Peer nata a Bolzano (Italia) il giorno 25/06/1986, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doctor medicinae universae" rilasciato in data 17/06/2011 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doctor medicinae universae" rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria – in data 17/06/2011 alla Sig.ra Eva Maria Peer, nata a Bolzano (Italia) il giorno 25/06/1986, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Eva Maria Peer è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14347

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Barbara Sinner di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 05/09/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Barbara Sinner nata a Brunico (BZ) (Italia) il giorno 10/12/1986, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doctor medicinae universae" rilasciato in data 01/07/2011 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doctor medicinae universae" rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria – in data 01/07/2011 alla Sig.ra Barbara Sinner, nata a Brunico (BZ) (Italia) il giorno 10/12/1986, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Barbara Sinner è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A14348

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Alexandra Heinisch di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 31/08/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Alexandra Heinisch nata a Silandro (BZ) (Italia) il giorno 19/06/1986, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doctor medicinae universae" rilasciato in data 04/07/2011 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doctor medicinae universae" rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria – in data 04/07/2011 alla Sig.ra Alexandra Heinisch, nata a Silandro (BZ) (Italia) il giorno 19/06/1986, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Alexandra Heinisch è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14349

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento al sig. Kalman Vindisch di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 29/08/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Kalman Vindisch nato a Budapest (Ungheria) il giorno 15/02/1954, di cittadinanza ungherese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doctorem medicinæ dentariæ" rilasciato in data 22/07/1978 dalla Univerisità di medicina "Semmelweis" - Ungheria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doctorem medicinæ dentariæ" rilasciato dalla Univerisità di medicina "Semmelweis" - Ungheria – in data 22/07/1978 al Sig. Kalman Vindisch, nato a Budapest (Ungheria) il giorno 15/02/1954, di cittadinanza ungherese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

Il Sig. Kalman Vindisch è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14350

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento al sig. Georgios Stavropoulos di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 18/08/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Georgios Stavropoulos nato a Atene (Grecia) il giorno 24/06/1968, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā" rilasciato in data 05/03/1995 con il n. 636 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie din Timişoara - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā" rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie din Timişoara - Romania – in data 05/03/1995 con il n. 636 al Sig. Georgios Stavropoulos, nato a Atene (Grecia) il giorno 24/06/1968, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Georgios Stavropoulos è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14351

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento al sig. Olaf Schmidt di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 20/08/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Olaf Schmidt nato a Kassel (Germania) il giorno 24/04/1967, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Facharzt für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie" rilasciato in data 07/07/2010 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Facharzt für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie" rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria – in data 07/07/2010 al Sig. Olaf Schmidt, nato a Kassel (Germania) il giorno 24/04/1967, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 2

Il Sig. Olaf Schmidt già iscritto all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14352

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento al sig. Martin Maffei di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in radioterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 22/08/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Martin Maffei nato a Bolzano (Italia) il giorno 30/01/1977, di cittadinanza Italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Fachärztin für Strahlentherapie – Radioonkologie" rilasciato in data 01/07/2011 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in radioterapia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Fachärztin für Strahlentherapie – Radioonkologie" rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria – in data 01/07/2011 al Sig. Martin Maffei, nato a Bolzano (Italia) il giorno 30/01/1977, di cittadinanza Italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in radioterapia.

Art. 2

Il Sig. Martin Maffei già iscritto all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in radioterapia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14353

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento al sig. Emilian Epure di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 26/08/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Emilian Epure nato a Brasov (Romania) il giorno 15/02/1978, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā" rilasciato in data 30/09/2003 con il n. 2426 dalla Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā" rilasciato dalla Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti - Romania – in data 30/09/2003 con il n. 2426 al Sig. Emilian Epure, nato a Brasov (Romania) il giorno 15/02/1978, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Emilian Epure è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14354

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Mata Adauto Olinda Catalina di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **MATA ADAUTO Olinda Catalina** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito in **Perù,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito nell'anno 2003 presso la "Universidad Nacional del Centro del Perù" di Huancayo (Perù) dalla Sig.ra **MATA ADAUTO Olinda Catalina,** nata a Junin (Perù) il giorno 22/03/1968**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sig.ra **MATA ADAUTO Olinda Catalina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14355

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Montufar Mercado Milagros Yanira di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **MONTUFAR MERCADO Milagros Yanira** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito in **Perù,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito nell'anno 2007 presso la "Universidad Andina del Cusco" di Cusco (Perù) dalla Sig.ra **MONTUFAR MERCADO Milagros Yanira,** nata a Cusco (Perù) il giorno 20/12/1983**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sig.ra **MONTUFAR MERCADO Milagros Yanira** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14356

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra De Souza Goncalves Ilze di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTO l'art. 22 del Decreto Legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **DE SOUZA GONCALVES Ilze** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"Bacharel em Enfermagem"** conseguito in Brasile**,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

VISTA la nota prot. DGRUPS n. 28033 del 12 giugno 2010, con la quale il riconoscimento di cui trattasi è stato subordinato a una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di dodici mesi;

VISTA la relazione datata 22 settembre 2011 del responsabile del settore dell'Università degli Studi di Foggia, il quale, al termine del periodo di formazione, esprime il parere di idoneità della Sig.ra **DE SOUZA GONCALVES Ilze;**

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di “Bacharel em Enfermagem” conseguito nell’anno 2007 presso l’Universidade Presidente Antonio Carlos di Ipatinga (Brasile) dalla Sig.ra **DE SOUZA GONCALVES Ilze,** nata a Acucena (MG-Brasile) il 5 dicembre 1971**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

2. La Sig.ra **DE SOUZA GONCALVES Ilze** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14432

DECRETO 20 ottobre 2011.

Riconoscimento al sig. Kidangayil Cyriac Kurian di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **KIDANGAYIL Cyriac Kurian** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

RILEVATO che l'interessato ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di **Cyriac Kurian ;**

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter* , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Eupolis Lombardia;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2007 presso la “Shri Baba Institute of Nursing” di Hubli (India) dal Sig. **KIDANGAYIL Cyriac Kurian,** nato a Athirampuzha-Kerala (India) il giorno 23.05.1982**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. Il Sig. **KIDANGAYIL Cyriac Kurian** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14357

DECRETO 20 ottobre 2011.

Riconoscimento al sig. Thakadiel Stephen Ajish di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **THAKADIEL STEPHEN Ajish** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Bachelor of Nursing"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter* , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Piemonte;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

RILEVATO che l'interessato ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di **Ajish T. Stephen ;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "**Bachelor of Nursing**" conseguito nell'anno 2009 presso la "Jiwaji University" di Gwalior (India) dal Sig. **THAKADIEL STEPHEN Ajish,** nato a Thodupuzha-Kerala (India) il giorno 6.04.1986**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. Il Sig **THAKADIEL STEPHEN Ajish** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14358

DECRETO 20 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Cheruvally Easy Sheela di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **CHERUVALLY EASY Sheela** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2004 presso la "Smt. J. Eashwaribai Memorial School of Nursing" di Secunderabad (India) dalla Sigra **CHERUVALLY EASY Sheela,** nata a Kandakadavu- Kerala (India) il giorno 26.05.1981**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **CHERUVALLY EASY Sheela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14359

DECRETO 20 ottobre 2011.

Riconoscimento al sig. Jerome Paul di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig.**JEROME Paul** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2003 presso la "Swamy Vivekanda School of Nursing" di Bangalore (India) dal Sig. **JEROME Paul,** nato a Kumbalam-Kerala (India) il giorno 18.04.1976**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. Il Sig. **JEROME Paul** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14360

DECRETO 20 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Vincent Molly James di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **VINCENT Molly James** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"**General Nursing and Midwifery**"** conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/23595 del 4.04.2009 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "General Nursing and Midwifery", conseguito in India nel 1985 dalla Sigra **VINCENT Molly James**;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra **VINCENT Molly James** si sia iscritta all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sig.ra **VINCENT Molly James** in data 5 ottobre 2011;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 1985 rilasciato dalla "Dr. R.N. Cooper Gen. Municipal Hospital" di Mumbai (India) alla Sig.ra **VINCENT Molly James** nata a Pallikamury-Idikki-Kerala (India) il giorno 5.06.1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. La Sig.ra **VINCENT Molly James** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14361

DECRETO 20 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Thaivelikkakathu Chacko Seena di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **THAIVELIKKAKATHU CHACKO Seena** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di **Seena T.C.;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2001 presso la "School of Nursing, Mar Gregorios Muthoot Medical Centre" di Kozhenchery (India) dalla Sigra **THAIVELIKKAKATHU CHACKO Seena** nata a Neendoor-Kerala (India) il giorno 20.03.1979**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **THAIVELIKKAKATHU CHACKO Seena** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14362

DECRETO 20 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Kalluvettankuzhiyil Philip Mariyamma di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **KALLUVETTANKUZHIYIL PHILIP Mariyamma** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter* , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Eupolis Lombardia;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2005 presso la "St. Ann's School of Nursing" di Kazipet, Warangal (India) dalla Sigra **KALLUVETTANKUZHIYIL PHILIP Mariyamma** nata a Mathamangalam-Kerala (India) il giorno 01.05.1970**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **KALLUVETTANKUZHIYIL PHILIP Mariyamma** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14363

DECRETO 20 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Kurian Tintomol di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **KURIAN Tintomol** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di **Tintomol K.;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2006 presso la "Dr. Ambedkar School of Nursing" di Bhadravathi, Shimoga (India) dalla Sigra **KURIAN Tintomol,** nata a Kanhangad-Kerala (India) il giorno 10.04.1986**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **KURIAN Tintomol** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14364

DECRETO 21 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Riveros Bustos Elba Silvana di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n .115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTO il decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2010, n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **RIVEROS BUSTOS Elba Silvana,** nata a Curicò (Cile), il giorno 04/04/1965, cittadina cilena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Enfermera** conseguito in Cile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il proprio decreto dirigenziale prot. DGRUPS n. 11640-P del 3/03/2011, con il quale il riconoscimento è stato subordinato al compimento di una prova attitudinale vertente sulle seguenti materie: **nursing generale e nell'area dell'emergenza urgenza;**

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata in data 13 ottobre 2011, e a seguito della quale la Sig.ra **RIVEROS BUSTOS Elba Silvana** è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di “**Enfermera”** conseguito nell’anno 1989 presso la “Universidad de Concepcion” di Concepcion (Cile) dalla Sig.ra **RIVEROS BUSTOS Elba Silvana,** nata a Curicò (Cile), il giorno 04/04/1965, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere.**

ART. 2

1. La Sig.ra **RIVEROS BUSTOS Elba Silvana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14365

DECRETO 21 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Hernandez Elizabeth Alejandra di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n .115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

VISTO il decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2010, n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **HERNANDEZ Elizabeth Alejandra,** nata a Città del Messico (Messico), il giorno 22/11/1978, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito in Messico ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il proprio decreto dirigenziale prot. DGRUPS n. 41423-P del 29/09/2010, con il quale il riconoscimento è stato subordinato al compimento di una prova attitudinale vertente sulle seguenti materie: **infermieristica in area dell'emergenza urgenza, etica, deontologia, legislazione e organizzazione professionale;**

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata in data 6 ottobre 2011, e a seguito della quale la Sig.ra **HERNANDEZ Elizabeth Alejandra** è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di "**Licenciada en Infermeria"** conseguito nell'anno 2005 presso la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (Messico) dalla Sig.ra **HERNANDEZ Elizabeth Alejandra,** nata a Città del Messico (Messico), il giorno 22/11/1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere.**

ART. 2

1. La Sig.ra **HERNANDEZ Elizabeth Alejandra** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14366

DECRETO 24 ottobre 2011.

Riconoscimento al sig. Martin Wolfgang Pfitzner di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 20/09/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Martin Wolfgang Pfitzner nato a Dusseldorf (Germania) il giorno 20/12/1962, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 27/11/1989 dalla Regierungsprasidium Stuttgart - Germania – al sig. Martin Illing al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

VISTO l'attestato in data 8/05/1991 "Urkunde über die Änderung des Familiennamens" rilasciato dall'Ufficio regionale di Heilbronn;

PRESO ATTO che dal suddetto attestato si evince che il Sig. Martin Illing, nato a Dusseldorf (Germania) il giorno 20/12/1962, titolare del titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 27/11/1989 dalla Regierungsprasidium Stuttgart - Germania è la stessa persona di Martin Wolfgang Pfitzner;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato dalla Regierungsprasidium Stuttgart - Germania – in data 27/11/1989 al Sig. Martin Illing, nato a Dusseldorf (Germania) il giorno 20/12/1962, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Martin Wolfgang Pfitzner è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14367

DECRETO 24 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Gafton Monica di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **GAFTON Monica**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno 2008 dalla sig.ra **GAFTON Monica,** nata a **Bacau** (Romania) il **09/03/1986**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra GAFTON Monica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14433

DECRETO 24 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Danci Maria di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Danci Maria**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Baia Mare nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome Tomoiaga;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Baia Mare nell'anno 2009 dalla sig.ra **TOMOIAGA Maria,** nata a **Borsa** (Romania) il **06/09/1970**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra TOMOIAGA Maria coniugata DANCI è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14434

DECRETO 24 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Bojescu Elena Florina di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **BOJESCU Elena Florina**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"calificata nivel 3, in specializarea asistent medical generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome Tarabuta;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“calificata nivel 3, in specializarea asistent medical generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell’anno 2003 dalla sig.ra **TARABUTA Elena Florina coniugata BOJESCU,** nata a **Solca** (Romania) il **27 novembre 1973**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra TARABUTA Elena Florina coniugata BOJESCU è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14435

DECRETO 24 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Gabor Mihaela di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **GABOR Mihaela**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Grigore Ghica Voda” di Iasi nell’anno 2009 dalla sig.ra **GABOR Mihaela,** nata a **Pascani** (Romania) il **29/03/1987**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra GABOR Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14436

DECRETO 24 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Dumitru Gina Cristina di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **DUMITRU Gina Cristina** nata a Galati (Romania) chiede il riconoscimento del titolo professionale di **licenta in asistenta medicala generala in domeniul sanatate** conseguito in Romania presso l'Università "Dunarea de Jos" facoltà di Medicina e Farmacia di Galati in data settembre 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome Mihalache;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 23/02/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione "*che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario.*";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Asistenta Medicala Generala" conseguito in Romania presso l'Università "Dunarea de Jos" Facoltà di Medicina e Farmacia di Galati in data settembre 2009, dalla signora **MIHALACHE Gina Cristina** nata a **Galati** il **10/10/1986**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **MIHALACHE Gina Cristina coniugata DUMITRU** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14437

DECRETO 24 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Cercel Carmen di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **CERCEL Carmen**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "D. Cantemir" di Vaslui nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome Nistor;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“asistent medical”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “D. Cantemir” di Vaslui nell’anno 1995 dalla sig.ra **NISTOR Carmen,** nata a **Vaslui** (Romania) il **12/12/1966**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra CERCEL Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14438

DECRETO 24 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Bucur Cristina di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **BUCUR Cristina**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical, in specializarea asistent medical generalist, nivelul 3 de calificare"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slobozia nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome Agapie;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"asistent medical, in specializarea asistent medical generalist, nivelul 3 de calificare"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slobozia nell'anno 2004 dalla sig.ra **AGAPIE Cristina,** nata a **Slobozia** (Romania) il **26 maggio 1982**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra AGAPIE Cristina coniugata BUCUR è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14439

DECRETO 24 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Palade Ana Maria di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **PALADE Ana Maria** nata a Pascani (Romania) il giorno 17 febbraio 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica",** conseguito in Romania presso il Centro Studi "Stefan Cel Mare Si Sfant" di Pascani nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome Olaru;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 16/06/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso Centro Studi "Stefan Cel Mare Si Sfant" di Pascani nell'anno 2010, dalla signora **OLARU Ana Maria** nata a **Pascani (Romania)** il **17/02/1988**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **OLARU Ana Maria coniugata PALADE** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14440

DECRETO 24 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Sabine Kofler di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 30/08/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Sabine Kofler nata a Bressanone (Italia) il giorno 17/07/1980, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doctor medicinae universae" rilasciato in data 18/03/2011 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doctor medicinae universae" rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria – in data 18/03/2011 alla Sig.ra Sabine Kofler, nata a Bressanone (Italia) il giorno 17/07/1980, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Sabine Kofler è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14441

DECRETO 24 ottobre 2011.

Riconoscimento al sig. Jacques Samani di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 04/08/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Jacques Samani nato a Lyon (Francia) il giorno 27/06/1951, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo denominato "Attestation de médecin spécialiste qualifié en Chirurgie orthopedique" rilasciato in data 12/11/1985 dal Conseil de l'Ordre des médecins du Rhone - Francia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo denominato "Attestation de médecin spécialiste qualifié en Chirurgie orthopedique" rilasciato dal Conseil de l'Ordre des médecins du Rhone - Francia – in data 12/11/1985 al Sig. Jacques Samani, nato a Lyon (Francia) il giorno 27/06/1951, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 2

Il Sig. Jacques Samani già iscritto all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bari è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14442

DECRETO 24 ottobre 2011.

Riconoscimento al sig. Paolo Rega di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 16/02/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Paolo Rega nato a Calvanico (Italia) il giorno 21/08/1956, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licenţă de medic dentist in domeniul Medicină Dentară specializarea Medicină Dentară" rilasciato in data 15/12/2010 con il n. 76 dalla Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licenţă de medic dentist in domeniul Medicină Dentară specializarea Medicină Dentară" rilasciato dalla Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti - Romania – in data 15/12/2010 con il n. 76 al Sig. Paolo Rega, nato a Calvanico (Italia) il giorno 21/08/1956, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

Il Sig. Paolo Rega è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14443

DECRETO 24 ottobre 2011.

Riconoscimento al sig. Donato Agostino Cera di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 23/08/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Donato Agostino Cera nato a Casarano (Italia) il giorno 07/08/1969, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in domeniul Medicină Dentară specializarea Medicină Dentară" rilasciato in data 03/11/2009 con il n. 17 dalla Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in domeniul Medicină Dentară specializarea Medicină Dentară" rilasciato dalla Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti - Romania – in data 03/11/2009 con il n. 17 al Sig. Donato Agostino Cera, nato a Casarano (Italia) il giorno 07/08/1969, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

Il Sig. Donato Agostino Cera è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14444

DECRETO 24 ottobre 2011.

Riconoscimento al sig. Francesco Calandrino di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 09/02/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Francesco Calandrino nato a Castelvetrano (TP) (Italia) il giorno 18/09/1984, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licenţă de medic dentist in domeniul Medicină Dentară specializarea Medicină Dentară" rilasciato in data 15/12/2010 con il n. 9 dalla Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licenţă de medic dentist in domeniul Medicină Dentară specializarea Medicină Dentară" rilasciato dalla Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti - Romania – in data 15/12/2010 con il n. 9 al Sig. Francesco Calandrino, nato a Castelvetrano (TP) (Italia) il giorno 18/09/1984, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

Il Sig. Francesco Calandrino è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14445

DECRETO 24 ottobre 2011.

Riconoscimento al sig. Alex Zaniol di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 02/02/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Alex Zaniol nato a Asolo (TV) (Italia) il giorno 27/09/1981, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licenţă de medic dentist in domeniul Medicină Dentară specializarea Medicină Dentară" rilasciato in data 15/12/2010 con il n. 97 dalla Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licenţă de medic dentist in domeniul Medicină Dentară specializarea Medicină Dentară" rilasciato dalla Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti - Romania – in data 15/12/2010 con il n. 97 al Sig. Alex Zaniol, nato a Asolo (TV) (Italia) il giorno 27/09/1981, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

Il Sig. Alex Zaniol è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14446

DECRETO 25 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Campau Iolanda di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTI-gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale la signora **CAMPAU Iolanda**, nata a Roman (Romania) il giorno 8 ottobre 1980, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**tehnician specialist, in specializarea asistent medical generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno **2003**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che nella fattispecie sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 7 aprile 2009;

CONDIDERATO che nella predetta seduta la Conferenza di Servizi ha rilevato la sussistenza di differenze tra la formazione professionale conseguita in Romania e la corrispondente formazione prevista in Italia per il conseguimento del titolo di infermiere;

CONSIDERATO che dette divergenze riguardano, in particolare, l'area critica;

VISTO che, sulla base delle predette considerazioni, la Conferenza di Servizi ha ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessato, in un tirocinio di adattamento della durata di un semestre, pari a 450 ore con formazione complementare in area critica, da svolgersi presso un polo formativo universitario, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: infermieristica in area critica, anestesiologia e rianimazione, e legislazione sanitaria;

VISTO la nota prot. n. DGRUPS-0063638-P in data 15 dicembre 2009, con il quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata

Conferenza dei Servizi, ha subordinato il riconoscimento del titolo in questione al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessato, in un tirocinio di adattamento della durata di un semestre, pari a 450 ore con formazione complementare in area critica da svolgersi in un polo formativo universitario, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: infermieristica in area critica, anestesiologia e rianimazione, legislazione sanitaria;
VISTA la nota del 5 gennaio 2010 con il quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

VISTA la nota in data 20 settembre 2011 con la quale UU. OO. Post-acuti e riabilitazione estensiva e Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna ha comunicato l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**tehnician specialist, in specializarea asistent medical generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno **2003** dalla sig.ra **CAMPAU Iolanda** nata a Roman (Romania) il giorno 8 ottobre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La signora **CAMPAU Iolanda**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14447

DECRETO 27 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Petre Violeta Gabriela di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Petre Violeta Gabriela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Calificat Nivelul 3 domeniul Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau nell'anno **2006**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Calificat Nivelul 3 domeniul Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau nell'anno **2006** dalla sig.ra **Petre Violeta Gabriela**, nata a Galati (Romania) il giorno 24/06/1969, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Petre Violeta Gabriela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14676

DECRETO 27 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Ostache Teodora di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Ostache Teodora,** nata a Piatra Neamt (Romania) il 4 novembre 1986, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 4 maggio 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010 dalla signora **Ostache Teodora,** nata a Piatra Neamt (Romania) il 4 novembre 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Ostache Teodora** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14677

DECRETO 27 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Pricopie Elena Lia di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Pricopie Elena Lia,** nata a Abrud (Romania) il 25 settembre 1962, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Sanitaria Postliceale "Carol Davila" di Calan nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 5 aprile 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010 dalla signora **Pricopie Elena Lia,** nata a Abrud (Romania) il 25 settembre 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Pricopie Elena Lia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14678

DECRETO 27 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Moga Elena di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Moga Elena**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Gheorghe Marinescu" di Tirgu Mures nell'anno **2009**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Moga Elena** ha conseguito il predetto titolo con il cognome **Simu;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Gheorghe Marinescu" di Tirgu Mures nell'anno **2009** dalla sig.ra **Simu Elena**, oggi **Moga** nata a Tarnaveni (Romania) il giorno 23/07/1964, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Moga Elena** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14679

DECRETO 27 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Atanasiu Simona di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Atanasiu Simona**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"In specialitatea Asistent Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di specialità Sanitaria Sfintul Iosif" di Craiova nell'anno **1994**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"In specialitatea Asistent Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di specialità Sanitaria "Sfintul Iosif" di Craiova nell'anno **1994** dalla sig.ra **Atanasiu Simona**, nata a Craiova (Romania) il giorno 25/11/1957, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Atanasiu Simona** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14680

DECRETO 27 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Talpes Vali di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Talpes Vali**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical in specializarea Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Tr. Severin nell'anno **2003**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical in specializarea Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Tr. Severin nell'anno **2003** dalla sig.ra **Talpes Vali**, nata a Drobeta Turnu Severin (Romania) il giorno 19/02/1976, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Talpes Vali** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14681

DECRETO 27 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Ion Irina Daniela di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Ion Irina Daniela,** nata a Iasi (Romania) il 12 luglio 1972, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Calificat Nivelul 3 domeniul Asistent Medical Generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale "Vasile Alecsandri" di Buzau nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 4 maggio 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Calificat Nivelul 3 domeniul Asistent Medical Generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale "Vasile Alecsandri di Buzau nell'anno 2010 dalla signora **Ion Irina Daniela,** nata a Iasi (Romania) il 12 luglio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Ion Irina Daniela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14682

DECRETO 27 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Petrea Mirela di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Petrea Mirela,** nata a Husi (Romania) il 12 agosto 1980, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 22 giugno 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2010 dalla signora **Petrea Mirela,** nata a Husi (Romania) il 12 agosto 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Petrea Mirela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14683

DECRETO 27 ottobre 2011.

Riconoscimento al sig. Urecheanu Emanuel Victor di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Urecheanu Emanuel Victor**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"In specialitatea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Fondazione Ecologica "di mitrie Cantemir" di Iasi nell'anno **1997**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"In specialitatea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Fondazione Ecologica "Dimitrie Cantemir" di Iasi nell'anno **1997** dal sig. **Urecheanu Emanuel Victor**, nato a Pascani (Romania) il giorno 28/08/1972, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Urecheanu Emanuel Victor** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14684

DECRETO 27 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Badic Irina di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Badic Irina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno **2008** dalla sig.ra **Badic Irina**, nata a Iasi (Romania) il giorno 24/01/1987, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Badic Irina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A14685

DECRETO 27 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Palcu Loredana di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Palcu Loredana,** nata a Tirgu Mures (Romania) il 6 maggio 1988, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Gheorghe Marinescu" di Tirgu Mures nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 22 luglio 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Gheorghe Marinescu" di Tirgu Mures nell'anno 2010 dalla signora **Palcu Loredana,** nata a Tirgu Mures (Romania) il 6 maggio 1988, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Palcu Loredana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14686

DECRETO 27 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Hermeniuc Agneza di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Hermeniuc Agneza**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato "Gr. Ghica Voda" di Iasi nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato "Gr. Ghica Voda" di Iasi nell'anno **2008** dalla sig.ra **Hermeniuc Agneza**, nata a Iasi (Romania) il giorno 14/02/1976, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Hermeniuc Agneza** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14687

DECRETO 27 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Hutuleac Ortenzia Cristina di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Hutuleac Ortenzia Cristina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"In Specialitatea Asistent Medicina Generala"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Specialità Sanitaria di Suceava nell'anno **1996**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Hutuleac Ortenzia Cristina** ha conseguito il predetto titolo con il cognome di **Ivascu;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"In specialitatea Asistent Medicina Generala"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Specialità Sanitaria di Suceava nell'anno **1996** dalla sig.ra **Ivascu Ortenzia Cristina**, oggi **Hutuleac** nata a Gura Humorului (Romania) il giorno 12/04/1975, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Hutuleac Ortenzia Cristina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14688

DECRETO 27 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Micu Silvia Elena di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Micu Silvia Elena**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Calificat Nivel 3 domeniul Sanitar"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno **2005**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Micu Silvia Elena** ha conseguito il predetto titolo con il cognome **Mirita;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Calificat Nivel 3 domeniul Sanitar"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno **2005** dalla sig.ra **Mirita Silvia Elena**, oggi **Micu** nata a Mizil (Romania) il giorno 24/08/1983, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Micu Silvia Elena** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14689

DECRETO 3 novembre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Kovacs Filofteia di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **KOVACS Filofteia**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"APT nivel 3 calificare, domeniul sanitar"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Alba Iulia nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“APT nivel 3 calificare, domeniul sanitar”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Alba Iulia nell’anno **2008**, dalla sig.ra **KOVACS Filofteia**, nata a Scorteni (Romania) il giorno 16/10/1970, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **KOVACS Filofteia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A14690

DECRETO 3 novembre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Maier (Muresan) Rodica Adriana di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTI, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico della richiedente il riconoscimento;

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2010 n.268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **MAIER (MURESAN) Rodica Adriana** nata a Cluj Napoca (Romania) il giorno 02/04/1972, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Specialità Sanitaria di Cluj Napoca nell'anno 1993, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **MURESAN**;

CONSIDERATO che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 15 luglio 2010;

CONDIDERATO che nella predetta seduta la Conferenza di Servizi ha rilevato la sussistenza di differenze tra la formazione professionale conseguita in Romania e la corrispondente formazione prevista in Italia per il conseguimento del titolo di infermiere;

VISTA il proprio decreto prot. n. DGRUPS 17541 in data 01 aprile 2011, con il quale questo Ministero, ha subordinato il riconoscimento del titolo in questione al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessata, in tirocinio di adattamento della durata di **un semestre**, pari a **450 ore**, da svolgersi in un polo formativo universitario, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: area critica, etica, deontologia e legislazione sanitaria.

VISTA la nota ricevuta in data 16 maggio 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la **prova attitudinale**;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 20 ottobre 2011, da cui si evince che la signora **MURESAN Rodica Adriana**, **coniugata MAIER**, **è risultata idonea**;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Specialità Sanitaria di Cluj Napoca nell'anno 1993 dalla signora **MURESAN Rodica Adriana**, **coniugata MAIER**, nata a Cluj Napoca (Romania) il giorno 02/04/1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La signora **MURESAN Rodica Adriana**, **coniugata MAIER**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14691

DECRETO 3 novembre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Amariei Caragel Florentina di titolo di studio abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **AMARIEI CARAGEL Florentina** nata a Targu Neamt (Romania) il giorno 17 aprile 1986, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuolas Postliceale Sanitaria "Omenia" di Targu- Jiu nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 15/09/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitario "Omenia" di Targu-Jiu nell'anno 2011, dalla signora **AMARIEI Florentina coniugata CARAGEL** nata a **Targu Neamt (Romania)** il **17/04/1986**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **AMARIEI Florentina coniugata CARAGEL** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14692

DECRETO 3 novembre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Peia Mona Maria di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **PEIA Mona Maria** nata a Targu Jiu (Romania) il giorno 21 marzo 1978, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica** conseguito in Romania presso il Scuola Postliceale Sanitaria "Omenia" di Targu Jiu nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 15/09/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Omenia" di Targu Jiu nell'anno 2011, dalla signora **PEIA Mona Maria** nata a **Targu Jiu (Romania)** il **21/03/1978**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **PEIA Mona Maria** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14693

DECRETO 3 novembre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Pitigoi Aurica di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **PITIGOI Aurica** nata a Bals (Romania) il giorno 25 aprile 1969, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Slatina nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 27/09/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Slatina nell'anno 2011, dalla signora **PITIGOI Aurica** nata a **Bals (Romania)** il **25/04/1969**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **PITIGOI Aurica** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14694

DECRETO 3 novembre 2011.

Riconoscimento al sig. Piper Mircea Dan di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia alla professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. **PIPER Mircea Dan** nato a Valea Larga (Romania) il giorno 15 luglio 1968, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale "Dumitrie Cantemir" di Tirgu Mures nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 26/09/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale "Dimitrie Cantemir" di Tirgu Mures nell'anno 2011, dal sig. **PIPER Mircea Dan** nato a **Valea Larga (Romania)** il **15/07/1968**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **PIPER Mircea Dan** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14695

DECRETO 3 novembre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Adochiei Mihaela di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **ADOCHIEI Mihaela**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome Chirila;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Grigore Ghica Voda” di Iasi nell’anno 2009 dalla sig.ra **CHIRILA Mihaela,** nata a **Iasi** (Romania) il **22 agosto 1985**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra CHIRILA Michaela coniugata ADOCHIEI è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14696

DECRETO 3 novembre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Gheorghita Marioara di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **GHEORGHITA Marioara**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Specialità Sanitaria "Christiana" di Focsani nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“asistent medical generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Specialità Sanitaria “Christiana” di Focsani nell’anno 1997 dalla sig.ra **GHEORGHITA Marioara,** nata a **Rimnicu Sarat** (Romania) il **21 giugno 1970**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra GHEORGHITA Marioara è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14697

DECRETO 3 novembre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Bota Mirela di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **BOTA Mirela** nata a Bucarest (Romania) chiede il riconoscimento del titolo professionale di **licenta in asistenta medicala generala in domeniul sanatate** conseguito in Romania presso l'Università di Ovest "Vasile Goldis" facoltà di Medicina, Farmacia e Medicina Dentaria di Arad in data febbraio 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome di Palivet;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 13/07/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione "*che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario.*";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Asistenta Medicala Generala" conseguito in Romania presso l'Università di Ovest "Vasile Goldis" facoltà di Medicina, Farmacia e Medicina Dentaria di Arad in data febbraio 2010, dalla signora **PALIVET Mirela** nata a **Bucarest** il **10/01/1968**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **PALIVET Mirela coniugata BOTA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14698

DECRETO 3 novembre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Hirlea Liana Adina di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **HIRLEA Liana Adina**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso il Collegio di Scienze "Grigore Antipa" di Brasov nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Collegio di Scienze "Grigore Antipa" di Brasov nell'anno 2009 dalla sig.ra **HIRLEA Liana Adina,** nata a **Piatra Neamt** (Romania) il **26/03/1981**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra HIRLEA Liana Adina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14699

DECRETO 3 novembre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Hriscu Liliana di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **HRISCU Liliana**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"calificat nivel 3, domeniul asistent medical generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“calificat nivel 3, domeniul asistent medical generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell’anno 2006 dalla sig.ra **HRISCU Liliana,** nata a **Vaslui** (Romania) il **26/09/1970**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra HRISCU Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14700

DECRETO 3 novembre 2011.

Riconoscimento al sig. Bob Vasile di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTI ,altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico della richiedente il riconoscimento;

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2010 n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **BOB VASILE** nato a Baia Mare (Romania) il giorno 29 giugno 1970, cittadino romeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Baia Mare nell'anno 1992, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTE le determinazioni della Conferenza dei Servizi del 11 luglio 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

VISTO la nota prot. n. DGRUPS-0042148-P in data 2 ottobre 2008, con il quale il riconoscimento del titolo in questione è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di **2 semestri**, pari a **900 ore** o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistica, pediatria, geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria, organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica;

VISTA la nota in data 20 settembre 2011 con il quale il richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la **prova attitudinale**;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 20 ottobre 2011, da cui si evince che il sig. **BOB Vasile** è **risultato idoneo**;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Baia Mare nell'anno 1992 dal sig. **BOB Vasile,** nato a Baia Mare (Romania) il giorno 29 giugno 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

Il sig. **BOB Vasile** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14701

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SON-227) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.